

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L' "OSPEDALE P. PEDERZOLI - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A." DI PESCHIERA DEL GARDA PER LA GESTIONE DI UN HOSPICE PRESSO IL CENTRO SERVIZI "DOTT. PEDERZOLI".

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, via Valverde n. 42, p.iva/c.f. 02573090236 nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, in rappresentanza legale, dr. Gabriele Gatti, come da deliberazione n. 587/2018,

E

l' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a." con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" in via Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (Vr) (di seguito Soggetto accreditato) e sede legale a Peschiera del Garda (Vr) via Monte Baldo n. 24, p. iva/c.f. 04219070234, nella persona del legale rappresentante pro tempore Professor Vittorio Pederzoli, nato a desenzano (Bs) il 7.1.1943, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- con comunicazioni dell'8 maggio 2017 e del 27 aprile 2018 il Presidente dell' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." di Peschiera del Garda propone l'attivazione di un Hospice per 10 posti presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli", con sede operativa in via Pietro Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda;
- la D.R.G.V. n. 1714/2017 ad oggetto: "Piano di attivazione delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018 – 2019 art. 44 della L.R. n. 30/2016 di modifica del comma 5 dell'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19" ha previsto nell'ambito dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, tra l'altro, l'attivazione di un Hospice nel Distretto 4 dell'Ovest Veronese presso l' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." di Peschiera del Garda – Centro servizi "Dott. Pederzoli", per n. 10 posti;
- con determina dirigenziale dell'Azienda Zero n. 184 del 11.5.2018 il Direttore U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo tecnicamente Accreditante ha concesso l'autorizzazione all'esercizio di un Hospice – Struttura extraospedaliera presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" dell' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." con sede operativa in via Pietro Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (Vr) per una dotazione di 10 posti letto;
- Con D.G.R.V. n. 1238 del 21.08.2018 alla medesima Struttura è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si avvale dell' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a.", con sede legale a Peschiera del Garda, per l'erogazione delle prestazioni di ricovero presso l'Hospice ubicato nel Centro servizi "Dott. Pederzoli", con sede operativa a Castelnuovo del Garda, in favore dei cittadini del Distretto 4 dell'Ovest Veronese, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 38/2010, e della D.G.R.V. n. 553 del 30 aprile 2018. L'Hospice è una struttura che garantisce assistenza residenziale quale insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente dall'équipe multidisciplinare, finalizzata all'assistenza in regime di ricovero di pazienti (prevalentemente neoplastici) affetti da malattie progressive a prognosi infausta e/o in fase avanzata, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile.

L'Hospice, collocato all'interno di una struttura extraospedaliera e dotato di autonomia funzionale, realizza una sintesi che consente la coesistenza di una assistenza sanitaria avanzata, specializzata nel trattamento dei sintomi che accompagnano la malattia e nella risposta ai bisogni.

L'Hospice ha, altresì, la funzione di mantenere e sostenere la rete di relazioni primarie con la famiglia e l'ambiente sociale di riferimento del paziente.

Art. 2 Finalità

L'Hospice è un'unità di offerta che accoglie i pazienti per i quali non sono più disponibili cure specifiche volte a guarire o a prolungare la sopravvivenza, che hanno una prognosi infausta e sono portatori di una complessa sofferenza, fino al "dolore totale", caratterizzata dalla difficoltà a soddisfare i bisogni primari e dal deteriorarsi dell'identità corporea, dell'equilibrio psicofisico, del ruolo sociale e talvolta dello status economico.

Come definito dall'Intesa Stato Regioni del 25/07/2012, l'Hospice è parte integrante della rete locale di cure palliative.

Le cure palliative si propongono di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale (World health organization, National cancer control programmes. Policies and managerial guidelines, 2002, p. 84).

Con D.G.R.V. n. 208/2017: "Individuazione del modello assistenziale della rete delle cure palliative e della terapia del dolore della Regione Veneto. Piano socio sanitario Regionale 2012 – 2016 (L.R. 29 giugno 2012, n. 23) e Deliberazione n. 109/CR del 9 dicembre 2015", è stata attivata la Rete di cure palliative che ha le finalità di:

- intercettare i malati che necessitano di cure palliative;
- privilegiare l'accesso alle cure palliative domiciliari e in Hospice;
- garantire la continuità nelle cure nei diversi ambiti assistenziali.

Art. 3

Tipologia di utenza

Il servizio residenziale di Hospice è rivolto a malati prevalentemente oncologici in stato di malattia inguaribile in fase avanzata o a fine vita.

L'assistenza viene garantita ai pazienti affetti da malattie prevalentemente neoplastiche in fase avanzata o terminale, con compromissione dell'autonomia, che non necessitino di trattamenti che richiedano ricovero in ospedale e per i quali sia impossibile l'assistenza domiciliare.

Art. 4

Ammissioni ai Servizi e modalità di accesso

L'ammissione all'Hospice avviene previa valutazione da parte della competente Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) secondo la D.G.R.V. n. 533/2018, sotto la responsabilità del Direttore UOC Cure Palliative del Distretto 4 dell'Ovest Veronese, mediante apposita scheda di valutazione (D.G.R.V. n. 3318/2008), come previsto dal Regolamento di organizzazione.

La proposta di ricovero proveniente dalle strutture ospedaliere o dalle UOC Cure Palliative deve contenere:

- la "Scheda di accesso in Hospice con i criteri di ammissione";
- la Dichiarazione di consenso dell'accesso;

ed è vincolata alla sussistenza dei seguenti criteri:

- paziente con aspettativa di vita non superiore a tre mesi;
- completamento di tutte le indagini diagnostiche relative alla patologia;
- esclusione di terapie volte alla guarigione;
- indice di Karnofsky uguale od inferiore a 50.

Art. 5

Obblighi del Soggetto accreditato

L' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a":

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della

- Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione di prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione Veneto e del Ministero competente.

Art. 6 **Obblighi dell'Azienda Ulss**

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a.".

Art. 7 **Attività di verifica e controllo**

L'Hospice è sottoposto periodicamente alla procedura di verifica effettuata dall'Ulss 9 Scaligera inerente l'appropriatezza con particolare riguardo alla diagnostica, ai trattamenti e all'organizzazione dell'attività in questione per le quali si farà riferimento al Direttore dell'UOC di Cure Palliative del Distretto 4 dell'Ovest Veronese per gli aspetti inerenti l'attività sanitaria e verifica la corretta esecuzione delle prestazioni.

L'Azienda ULSS assicura gli indirizzi per l'attività della struttura tramite il Direttore UOC Cure Palliative del Distretto 4 dell'Ovest Veronese, al quale spetterà l'autorizzazione e il monitoraggio dell'attività presso la struttura.

Art. 8 **Rapporti economico –finanziari**

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente Accordo, l'Azienda ULSS 9 Scaligera corrisponderà all' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." una retta giornaliera omnicomprensiva commisurata ad ogni giornata di degenza degli assistiti pari ad Euro 210,00, comprensiva dell'assistenza medica, come da D.G.R.V. n. 2621 del 18 dicembre 2012, su presentazione di relativa fattura mensile.

Il pagamento delle rette maturate sarà effettuato dall'Azienda ULSS entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previa verifica di congruità a cura del Direttore UOC Cure Palliative del Distretto 4 dell'Ovest Veronese.

Oltre alla retta verranno forniti all'Hospice i farmaci, presidi e ausili.

Art. 9 Coperture assicurative

L'Hospice assicura i propri aderenti e coloro che a qualunque titolo prestano attività nell'ambito del presente accordo contrattuale, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli assistiti, con adeguato massimale, sollevando l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni responsabilità.

Art. 10 Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90 e a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti aziendali, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, il Centro di Servizi dell' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a." è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo. Si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 11 Flusso Informativo

Con il D.M. del 06.06.2012 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.

L'unità di offerta Hospice dovrà trasmettere mensilmente all'Azienda Ulss 9 Scaligera le informazioni relative all'assistenza erogata presso gli Hospice come stabilito dall' Allegato A alla DGRV 2851/28.12.2012.

Articolo 12 Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 13

Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione. Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a", corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 14

Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 15
Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 16
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante